



COMUNE DI ILLASI
Provincia di Verona

ORIGINALE

Registro Generale n. 29

ORDINANZA DELL' SINDACO UFFICIALE DI GOVERNO
N. 1 DEL 18-02-2019

Ufficio: UFFICIO TECNICO

Oggetto: Impianto di emissioni in atmosfera di cui all'autorizzazione a carattere generale della Provincia di Verona n. 2982/12 del 10/07/2012. Ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell'art. 54, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL).

IL SINDACO

Vista la relazione prot. n. 2069 del 18/02/2019 del Responsabile dell'Area tecnica, di cui all'allegato al presente atto;

Richiamato l'art. 54, comma 4, del D. Lgs n. 267/2000 (TUEL) il quale stabilisce che il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti anche contingibili e urgenti nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;

Visto quanto stabilito dagli artt. 50 e 54 del Decreto Legislativo n. 267/2000 e riconosciuto il carattere di straordinarietà e d'urgenza del presente provvedimento;

ORDINA

Alla ditta meglio identificata nell'allegato al presente provvedimento, in qualità di "soggetto gestore" dell'impianto di emissione in atmosfera del laboratorio produttivo di cui all'autorizzazione alle emissioni in atmosfera (adesione all'autorizzazione provinciale alle emissioni in atmosfera a carattere generale n. 2982/2012 del 10 luglio 2012)

IL RISPETTO DELLE SEGUENTI MISURE

- a) **al fine di ridurre sensibilmente le emissioni provenienti dai camini di emissione dello stabilimento, la Ditta deve adoperarsi affinché la bocca di uscita di tutti i camini dello stabilimento "sia posta ad un'altezza tale da favorire la corretta dispersione delle**

emissioni e non pregiudichi la salubrità degli edifici vicini”, così come prescritto dalla Autorizzazione di Carattere Generale n. 2982/12 del 10 luglio 2012;

- b) al fine di garantire il corretto monitoraggio delle emissioni in atmosfera, la Ditta deve verificare l' idoneità dei punti di campionamento predisposti. In particolare i camini devono essere dotati *“di apposito foro normalizzato per consentire la verifica delle emissioni osservando le prescrizioni contenute nelle specifiche norme tecniche (UNI EN 10169/2001 – UNI EN 13284-1/2003), in relazione agli accessi in sicurezza e alle caratteristiche del punto di prelievo (numero di tronchetti in funzione del diametro e posizione degli stessi)”*;
- c) la Ditta deve rispondere puntualmente alla diffida della Provincia di Verona, adottando soluzioni volte alla riduzione degli impatti odorigeni all'esterno dello stabilimento, mediante la installazione di opportuni sistemi di abbattimento delle emissioni;
- d) la Ditta deve verificare le scelte progettuali con la quale è stata individuata la portata dichiarata in sede di autorizzazione per i singoli camini di emissione ed in particolare verificare le velocità di cattura degli inquinanti (fasi di verniciatura) in corrispondenza delle aree di lavorazione;

entro 20 giorni dal ricevimento della presente comunicando al Comune, entro tale termine e all'indirizzo pec protocollo.comune.illasi.vr@pecveneto.it, l'avvenuto adempimento di quanto sopra chiesto.

MOTIVAZIONE

La sicurezza delle persone per gli aspetti legati alla salute pubblica e al benessere ambientale, rientra tra le finalità primarie di ordine sociale ed economico da perseguire nell'interesse della collettività.

Visto:

- ✓ quanto stabilito dall'OMS (Organizzazione Mondiale della Sanità) la quale afferma che uno stato di buona salute e di benessere richiede un ambiente armonioso in cui viene attribuito il dovuto peso ai fattori fisici, fisiologici, sociali ed estetici e che per tal motivo l'ambiente dovrebbe migliorare le condizioni di vita ed accrescere il benessere, a condizione che non vi siano elementi di pregiudizio, come nel caso in cui vi sia un habitat olfattivo sfavorevole in quanto esso costituisce condizione di preclusione ad una buona qualità della vita; condizione che può dar luogo ad una serie di effetti, alcuni dei quali si manifestano subito a livello psicologico;
- ✓ della numerosa giurisprudenza in materia di inquinamento olfattivo da emissioni - maleodoranti, dalla quale si rileva l'indirizzo di tutelare la salute della collettività;
- ✓ l'art. 32 della Costituzione il quale sancisce il diritto alla salute di ogni individuo nella sua accezione più ampia;

Alla cittadinanza pertanto devono essere sempre garantite le condizioni di salubrità delle aree in cui vi risiedono, come indicate dall'OMS, non tralasciando anche i fenomeni di potenziale rischio per la salute e che comunque arrecano disagio per le normali attività quotidiane di vita.

Affinchè tutto ciò sia reso possibile, nel caso specifico, il responsabile dell'emissione in atmosfera di sostanze provenienti da cicli produttivi effettuati nel laboratorio produttivo deve attenersi scrupolosamente alle vigenti normative garantendo tali scarichi in atmosfera entro i limiti consentiti (sia in termini di carico inquinante che di emissioni odorigene di carattere maleodorante).

SANZIONE

L'inosservanza delle misure sopra elencate - punti a), b), c) e d) - sarà punita ai sensi dell'art. 7bis del D.Lgs n. 267/2000 con una sanzione amministrativa pecuniaria che va da 25 a 500 euro e saranno adottati, acquisito il parere di merito da parte della competente AULSS 9 Scaligera, ulteriori misure volte a salvaguardare la salute pubblica valutando anche la permanenza in esercizio della stessa attività produttiva fin tanto non verranno rispettate le vigenti disposizioni in materia di emissioni in atmosfera.

DISPONE

- 1) la notifica della presente ordinanza, unitamente al relativo allegato, alla ditta come meglio identificata nello stesso allegato;
- 2) che copia della presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio;
- 3) che copia della presente ordinanza venga trasmessa, unitamente al relativo allegato:
 - ✓ al Comando della Polizia Locale;
 - ✓ alla Stazione dei Carabinieri di Illasi;
 - ✓ alla Prefettura di Verona;
 - ✓ alla Provincia di Verona, Area Funzionale Servizi in Campo Ambientale, Servizio Tutela e Valorizzazione Ambientale;
 - ✓ all'ARPAV di Verona;
 - ✓ all'U.L.S.S. 9 Scaligera Dip. Di Prevenzione

INFORMA

Avverso il presente provvedimento è consentito presentare ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale Veneto, o al Capo dello Stato, rispettivamente entro sessanta e centoventi giorni decorrenti dalla data di notificazione del provvedimento medesimo.

Ai sensi del comma 2° dell'art. 20 del D.P.R. 380/2001 e ss.mm.ii., nonché ai sensi e per gli effetti della legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm.ii, si comunica che:

- a) Amministrazione competente è il Comune di Illasi (VR);
- b) Il responsabile dell'emissione del provvedimento finale, ai sensi dell'art. 54 del D.Lgs 267/2000 e s.m.i. è il Sindaco pro-tempore di Illasi dott. Paolo Tertulli;
- c) Il Responsabile del Procedimento è l'arch. Marco Zandonà, dipendente a tempo indeterminato del Comune di Illasi;

- d) L'ufficio in cui è possibile prendere visione degli atti del procedimento, salvo quelli previsti dall'art. 24 della Legge n. 241/90, è l'Ufficio Tecnico Comunale, presso la sede Municipale di Illasi (VR), Piazza della Libertà n. 1, aperto al pubblico nei seguenti orari:
MERCOLEDI' dalle ore 15.30 alle ore 17.30;
VENERDI' dalle ore 9.00 alle ore 12.30.

IL SINDACO
dott. Paolo Tertulli

(Documento informatico sottoscritto con firma elettronica, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 21 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 - Codice Amministrazione Digitale)